

Codice A1820C

D.D. 29 novembre 2023, n. 2926

Autorizzazione idraulica (N1300) e concessione demaniale (BISC220) in sanatoria per uno scarico fognario nel Rio Cino in Comune di Pralungo (BI). CORDAR SPA BIELLA SERVIZI - Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2.



ATTO DD 2926/A1820C/2023

DEL 29/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (N1300) e concessione demaniale (BISC220) in sanatoria per uno scarico fognario nel Rio Cino in Comune di Pralungo (BI). CORDAR SPA BIELLA SERVIZI – Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2

L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 Biellese Vercellese Casalese, Amministrazione precedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi semplificata relativa al progetto di adeguamento degli impianti di depurazione delle Frazioni Valle, Sant'Eurosia, Lago Solitario e Barca, presentato dalla Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI con sede in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13, C.F. e P.IVA 01866890021, con nota prot. n. 1516 del 4 ottobre 2023, registrata in data 5 ottobre 2023 al protocollo regionale al n. 42196/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale relativa al mantenimento dello scarico nel Rio Cino e alla sostituzione della tubazione di scarico esistente con una di diametro pari a 630mm in PVC, al foglio catastale n. 4, particella 1275, in Comune di Pralungo assegnando un termine di 60 giorni dal entro il quale trasmettere i provvedimenti di competenza;

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione con uno scarico fognario nel Rio Cino in Comune di Pralungo (BI).

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 20 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi degli artt. 3 e 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare i ratei mensili del canone demaniale del primo anno di concessione e la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 380,00 (Trecentoottanta/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi come indicato all'art. 3 del Regolamento 10/R.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;

determina

- di concedere alla Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI con sede in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13, C.F. e P.IVA 01866890021, il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale con lo scarico di acque fognarie nel Rio Cino, al foglio catastale n. 4, particella 229 in Comune di Pralungo (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 Biellese Vercellese Casalese e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a mantenere l'opera in oggetto e alla sostituzione della tubazione di scarico esistente con una di diametro pari a 630mm in PVC, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. lo scarico deve essere mantenuto nella località ed in conformità alla documentazione allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI, dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto oggi presente, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque: in particolare a seguito del sopralluogo si è riscontrata la necessità di effettuare un intervento di manutenzione al manufatto di scarico;
- c. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- d. la società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere ;
- f. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti

previsti dall'art. 12 del regolamento;

3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in **anni 20** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 380,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Maurizio DI LELLA)

(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli